

IN PRIMO PIANO / Sicurezza del lavoro

Gli enti di piccole dimensioni

Gianpaolo Alice e Alberto De Sanctis *Avvocati rispettivamente in Biella e Torino*
 Roberto De Lorenzis *Consulente del lavoro in Genova*

Definizione e obblighi tra il Dlgs n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e il Dlgs n. 81/2008 sulla sicurezza del lavoro

La semplificazione organizzativa

Nell'ambito dell'art. 6 Dlgs n. 231/2001, dedicato ai «soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente», è collocata al comma 4 la disposizione che tipizza una semplificazione organizzativa per gli «enti di piccole dimensioni»⁽¹⁾. Viene disposto che: «Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b) del comma 1 possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente». Il comma 1, lett. b), contempla «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento»; tale «compito», nella normalità delle situazioni non derogabili, deve essere «affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo»⁽²⁾. Dunque una semplificazione organizzativa per gli enti di piccole dimensioni che possono rinunciare a costituire l'organismo di controllo al quale affidare autonomi poteri di iniziativa e controllo. La disposizione suscita non poche perplessità, in primo luogo in ragione della indeterminatezza della fattispecie. Il significato di «ente di piccole dimensioni» non appare in alcun modo individuabile alla stregua di regole interne al sistema del Dlgs n. 231/2001. Altrettanto priva di regole determinative di significato è il riferimento alla figura soggettiva «organo dirigente», non risultando di certo sufficiente riferirsi alla espressione contenuta nel comma 1, lett. a), dell'art. 5, Dlgs n. 231. Del tutto privo di considerazione risulta poi l'aspetto saliente della semplificazione prevista: quali tutele debbono conseguire, nell'ambito della struttura dell'organo dirigente, per il caso di accorpamento delle funzioni

proprie dell'organismo di vigilanza? Cosa significa svolgere direttamente il compito dell'organismo di vigilanza, tenuto conto della espressa qualificazione di autonomia che caratterizza i poteri di iniziativa e di controllo (normalmente) attribuiti ad un organismo dell'ente? Ben si comprende come una disposizione ideata per offrire la possibilità di una semplificazione organizzativa, nel momento applicativo, generi una serie di dubbi che, probabilmente, ne sconsiglia una diffusa applicazione. Invero, il rischio di adottare la semplificazione in situazioni successivamente non riconosciute adeguate è evidente: l'ente si troverebbe privo di un elemento essenziale che, unitamente ad altri, consente di evitare il noto ribaltamento dell'onere della prova⁽³⁾ ed inutilmente avrebbe adottato un modello organizzativo pur efficiente e non contestato. È poi da osservare che la semplificazione posta per gli enti di piccole dimensioni non riguarda soltanto l'apparato organizzativo dell'ente, ma si riflette sull'oggetto dell'onere della prova dell'ente (semplificandolo). Invero, in assenza dell'organismo di vigilanza verrà meno altresì l'onere di provare, ex lett. d) del comma 1 dell'art. 6 Dlgs n. 231, che non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'organismo ex lett. b) del comma 1 dell'art. 6, Dlgs n. 231.

L'indeterminatezza interpretativa

Alla prevista semplificazione organizzativa non corrisponde, in verità, una sufficiente chiarezza della disposizione normativa. È significativo, del resto, che le *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs n. 231/2001* approvate il 7 marzo 2002 (aggiornate al 31 marzo 2008) da Confindustria, pur rilevate le ragioni (economiche) che conducono alla semplificazione, avvertano espressamente l'esigenza di avvalersi di «professionisti esterni, ai quali affidare l'incarico di effettuare periodiche verifiche sul ri-

- (1) In linea generale, sull'ambito delle implicazioni organizzative derivanti dalla responsabilità amministrativa degli enti: Bastia, in Palazzo, 2003, p. 48 e ss., il quale esattamente osserva come la netta separazione tra vertice aziendale e base operativa costituisce un modello verticistico ormai superato; ancora Bastia, in Lattanzi, 2005, p. 167 e ss.; sottolinea il diverso approccio ai modelli che deriva dalle caratteristiche dimensionali delle aziende Garegnani, in Spagnolo, 2007, p. 45 e ss.; AA.VV., 2003, p. 217 e ss.
- (2) Sull'organismo di vigilanza, la cui natura e composizione a sua volta risultano indeterminate nell'ambito della normativa in esame; cfr. sul tema Gennai e Traversi, 2001, p. 48; AA.VV., 2003, p. 205 e ss.; Fiorella e Lancillotti, 2004, p. 13 e ss.; Santi, 2004, p. 313 e ss.; Bastia, in Lattanzi, a cura di, 2005, p. 161 e ss.; Baggio e Rebecca e Zanardi, 2008, p. 41 e ss.
- (3) Su tale tecnica, dichiarata nel comma 1 dell'art. 6, Dlgs n. 231, cfr. Gennai e Traversi, 2001, p. 48 (per i quali si tratta di «una sorta di probatio diabolica»); Di Giovine, in Lattanzi, 2005, p. 101 e ss.; Arena e Cassano, 2007, p. 90 e ss.

spetto e l'efficacia del modello»⁽⁴⁾. In tal modo si ritiene di rendere meno incongruente la possibilità prevista dalla norma in esame.

Occorre a questo punto domandarsi da un lato se la norma in esame possa *confliggere* in definitiva con il principio di legalità⁽⁵⁾ e, dall'altro lato, se la funzione di controllo, in senso giuridico e prima ancora aziendale, possa qualificarsi *coerente* con la possibilità prevista.

Sotto il primo dei profili, è da ricordare, in via generale, che l'incompletezza o la vaghezza del messaggio normativo, è un fenomeno indotto dalla natura del linguaggio normativo nel quale pur appaiono, non inconsuete, norme dedicate alla *definizione*⁽⁶⁾.

Tassatività e tipicità⁽⁷⁾, discrezionalità⁽⁸⁾, determinatezza⁽⁹⁾ costituiscono tradizionalmente nel diritto penale motivo di costante approfondimento.

Essenziale è, a questo punto, fissare con certezza il significato della nozione, normativa ed aziendale, di *enti di piccole dimensioni* per verificare se risponde a criteri di sufficiente determinatezza e se questi criteri, che sono il corollario del principio di legalità, sono applicabili in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

I criteri per il riconoscimento degli enti di piccole dimensioni

Come si è osservato, l'art. 6, Dlgs n. 231/2001 non definisce gli enti di piccole dimensioni e non individua nemmeno i criteri applicabili per consentire all'interprete di delineare gli aspetti essenziali di tale figura giuridica. Una tale scelta legislativa appare, peraltro, in controtendenza rispetto alla moderna tecnica di stesura della norma in cui spesso si fa ricorso ad articoli interamente dedicati al «campo di applicazione» e alle «definizioni» in cui vengono determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari del precetto normativo, come è avvenuto in tempi recenti con il Dlgs n. 626/1994 e da ultimo con il Dlgs n. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro.

Un *primo criterio* potrebbe essere di tipo economico-produttivo e quindi basato su parametri quali il volume

dei ricavi e l'attivo patrimoniale. Un tale criterio, utilizzato nella recente riforma del diritto fallimentare per delimitare l'ambito di applicazione delle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, difetta di due requisiti necessari: la determinatezza e l'adeguatezza. Infatti, in assenza di indicazioni legislative, sarebbe arduo definire il limite sotto il quale l'ente debba essere considerato di «piccole dimensioni». Inoltre, un tale criterio non pare conciliarsi con il fondamento della responsabilità dell'ente che consiste in una forma «colpa in organizzazione» e cioè in un difetto strutturale e sistematico del modo di agire e decidere della persona giuridica⁽¹⁰⁾. Sotto questo profilo, è evidente che il volume degli affari non è necessariamente proporzionale alla complessità dell'organizzazione e, soprattutto, al rischio concreto della commissione dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente. Non si può, quindi, giustificare una semplificazione dell'attività di vigilanza come quella prevista dall'art. 6, comma 4, Dlgs n. 231/2001 per il solo fatto della limitatezza, non meglio determinata, del volume dei ricavi o di altri parametri di bilancio. Inoltre, se la limitatezza dei ricavi non fosse sintomatica dell'elemento dimensionale dell'ente ma manifestazione di una criticità tale da prefigurare un possibile dissesto, aumenterebbe il rischio della commissione di reati da parte dei soggetti apicali, in particolare le false comunicazioni sociali e gli altri reati societari previsti dall'art. 25-ter, Dlgs n. 231/2001, tale da giustificare l'esistenza di un organismo di vigilanza indipendente dall'organo dirigente.

Un *secondo criterio* aziendalistico, comune al primo quanto ad indeterminatezza, potrebbe essere quello di ancorare la definizione di ente di piccole dimensioni al numero dei dipendenti e quindi alla complessità dell'organizzazione del lavoro. Un tale criterio, giudicato dalla più recente dottrina soltanto come un indice della complessità organizzativa al pari del parametro economico⁽¹¹⁾, può avere una sua funzionalità soprattutto per ciò che concerne la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose per violazione della disciplina antin-

(4) Cfr. a p. 53 l'ulteriore avvertimento per il quale, nel caso di diretto svolgimento dell'attività di verifica da parte dell'organo dirigente, appare «opportuna - in via cautelativa nei confronti dell'autorità giudiziaria eventualmente chiamata ad analizzare l'efficacia del modello e dell'azione di vigilanza - la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte, controfirmato dall'ufficio o da dipendente sottoposto alle verifiche». Sulle Linee guida di Confindustria e su quelle dell'Associazione Piccole e Medie Imprese di Milano, specificatamente rivolte agli enti di piccole dimensioni: Romolotti, in Cerqua, a cura di, 2006, p. 264 e ss.

(5) Pur richiamato dall'art. 2, Dlgs n. 231; vale a dire, se la formula normativa non implichi una cooperazione dell'interprete eccessiva e contrastante con la vincolante disciplina.

(6) Grassetti, 1983, p. 38 e ss.; Sacco, 2003, p. 16 e ss.; Caiani, 1954, p. 279 e ss.; Calogero, 1964, p. 70 e ss.; Luzzati, 1990, p. 53 e ss.; Mazzaese, 1996, p. 193 e ss.; Guastini, 2004, p. 41 e ss.; Chiassoni, 2007, p. 136 e ss. Il tema della incompletezza coglie peraltro anche il profilo dell'attività negoziale: Fici, 2005, p. 22 e ss.; Guerinoni, 2007, p. 73 e ss.; la stessa sentenza a sua volta è oggetto di un problema interpretativo in ragione della possibile ambiguità (Santangeli, 1996, p. 184 e ss.); a volte è la stessa normativa che considera le particolari difficoltà interpretative del settore (*Melis Gius.*, 2003, p. 525 e ss.). Sul definire e non-definire cfr. Lantella in Belvedere e Jori e Lantella, 1979, p. 191 e ss.; sulle norme definitorie anche Ramacci, 1970, p. 153 e ss.

(7) M. Ronco, 1979, p. 93 e ss.

(8) Bricola, 1965, p. 157 e ss.

(9) Palazzo, 1979, p. 296 e ss.; Bricola, in AA.VV., 1990, p. 140 e ss.; Bassi e Epidendio, 2006, p. 479 e ss.

(10) Sulla matrice tedesca della teoria della «colpa in organizzazione» e sul suo sviluppo nella dottrina italiana: Bassi e Epidendio, 2006, p. 468 e ss.; sul tema Alessandri, in AA.VV., 2002, p. 42 e ss.; Epidendio, in Giarda ed altri, a cura di, 2007, p. 67 e ss.

(11) Di Geronimo, 2008, p. 63 e ss.



fortunistica. In questa prospettiva, non si può negare che il legislatore, con la disciplina speciale per gli enti di piccole dimensioni, abbia inteso consentire una semplificazione anche in riferimento ad un presunto minor rischio di inefficacia dell'attività di sorveglianza nell'applicazione del modello di organizzazione. Il modello, infatti, per essere adeguato deve essere strettamente collegato alla concreta «mappatura» del rischio e alla specificità dell'azienda⁽¹²⁾. È evidente, quindi, che un numero limitato di dipendenti in una attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, così come dovrebbe emergere dalla corretta applicazione dei criteri di redazione del documento di valutazione del rischio ex art. 4, Dlgs n. 626/1994, potrebbe giustificare un'attività di vigilanza svolta in modo adeguato dall'organo dirigente. Tale criterio, però, non può avere alcun rilievo individualizzante gli enti di piccole dimensioni in riferimento a rischi diversi ed indipendenti dall'organizzazione del lavoro, come per esempio il rischio di commissione di reati societari e di reati contro la Pubblica amministrazione. In proposito è stato correttamente sostenuto che il criterio principale deve essere quello della complessità dell'organizzazione interna in relazione ai centri decisionali. Potranno, quindi, essere definiti enti di piccole dimensioni quelle società la cui struttura organizzativa si estrinseca in un assetto verticistico e una limitata delega di funzioni e ripartizioni di competenze⁽¹³⁾.

In questa prospettiva, i parametri economico-aziendali hanno una rilevanza meramente sintomatica, salvo che possano assurgere ad utili indicatori di un aumento del rischio di sorveglianza in relazione agli interessi giuridicamente protetti dalle norme penali che sono presupposto della responsabilità dell'ente. Pertanto, non si può negare che il numero dei dipendenti e la complessità dell'organizzazione del lavoro incidono, come si è detto, sull'aspetto «dimensionale» dell'ente per quanto concerne la prevenzione della violazione delle norme antinfortunistiche, così come la complessità dell'aspetto economico-finanziario incide sulla prevenzione nella commissione del reato di false comunicazioni sociali. Peraltro, anche il criterio della complessità dell'organizzazione interna non è esente da profili di assoluta indeterminazione nell'individuazione della soglia di complessità sotto la quale l'ente può essere considerato di piccole dimensioni.

L'individuazione dell'organo dirigente

Si è osservato che non è sufficiente riferirsi alla espressione contenuta nel comma 1, lett. a), dell'art. 5, Dlgs n. 231/2001⁽¹⁴⁾ per individuare l'organo dirigente che può svolgere anche la funzione di vigilanza. In particolare, l'individuazione dell'organo dirigente che deve svolgere l'attività di vigilanza deve avere in sé quei requisiti tipici dell'organismo di vigilanza: autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione⁽¹⁵⁾. È pertanto opportuno configurare un necessario dualismo tra organo dirigente che controlla e organo dirigente che amministra.

Il rischio più significativo negli enti di piccole dimensioni è proprio la possibile coincidenza tra la figura del controllore e quella del controllato, che renderebbe inadeguato ed incoerente il modello di organizzazione e controllo. Invero, è proprio nelle società di piccole dimensioni, in cui spesso la proprietà coincide con l'amministrazione, in cui è arduo individuare un soggetto dell'organo dirigente indipendente dal soggetto apicale, che è il potenziale autore dei reati disciplinati dal Dlgs n. 231/2001.

Se l'organo dirigente-controllore deve comunque avere i requisiti di autonomia e indipendenza tipici dell'organismo di vigilanza è persino problematico riconoscerli nel direttore generale⁽¹⁶⁾ o in altre figure dirigenziali. Per esempio, la posizione dell'ingegnere responsabile delle procedure del sistema ISO 9002 e della sicurezza è stata giudicata inadeguata, nella giurisprudenza di merito, a ricoprire la funzione di vigilanza perché potrebbe non possedere i requisiti di autonomia e indipendenza⁽¹⁷⁾.

La formula legislativa piuttosto ampia consente, però, di ricondurre nell'alveo dell'«organo dirigente», termine inedito nell'ordinamento giuridico italiano e non meglio definito, anche altri soggetti dotati di autonomia e indipendenza dai soggetti apicali.

Tra questi certamente è compreso il collegio sindacale che potrebbe svolgere funzioni di sorveglianza per la prevenzione dei reati previsti dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, essendo già investito del controllo di legalità ai sensi dell'art. 2403 c.c.⁽¹⁸⁾. Semmai sembra difficile che una società dotata di collegio sindacale, il più delle volte una società per azioni, possa essere considerata un ente di piccole di-

(12) Ledda e Ghini, 2007, p. 203 e ss.

(13) Di Geronimo, 2008, p. 67.

(14) Che richiama la funzione di «*direzione dell'ente*»; sul significato cfr. Bassi e Epidendio, 2006, p. 151 e ss.; ora la definizione in art. 2, Dlgs n. 81 lett. d); cfr. anche art. 18, Dlgs n. 81.

(15) Su tali aspetti della disciplina dell'organismo di vigilanza: Grosso Frignani, 2006, p. 65. Sulla natura e composizione dell'organismo di vigilanza si veda la nota 6.

(16) La figura del direttore generale manca, peraltro, di una definizione legislativa, Rossi Al., a cura di, 2005, p. 48.

(17) Ordinanza 14.4.2003, Gip presso il Tribunale di Roma, riportata da Pettinato, 2004, p. 92 e ss.

(18) Di Geronimo, 2008, p. 70. Sulla responsabilità penale dei sindaci e sulla questione della loro posizione di garanzia ex art. 40 cpv c.p.: Pisani, 2003, p. 36 e ss. Sulla questione della responsabilità penale dei membri dell'organismo di vigilanza per omesso controllo: Scafidi e Annovazzi, 2007, p. 115 e ss., i quali escludono la configurabilità di una posizione di garanzia ex art. 40 cpv c.p. in capo all'organismo di vigilanza. Sulla disciplina del collegio sindacale dopo la riforma del diritto societario: Furgiuele, in Alessi e Abriani e Morena, 2007, p. 426 e ss.

mensioni. Inoltre, sorgono dubbi sul requisito dell'autonomia ed indipendenza atteso che i sindaci sono soggetti attivi dei reati societari e pertanto la loro attività rientra nell'area di controllo dell'organismo di vigilanza. Un'alternativa è quella di conferire le funzioni di vigilanza ad un consigliere di amministrazione senza deleghe. Una tale soluzione, da verificare in concreto in relazione alla realtà aziendale e alla composizione dell'assemblea dei soci, potrebbe rispondere ai requisiti di autonomia ed indipendenza, in particolare quando il consigliere è espressione dei soci di minoranza e l'amministratore delegato è espressione della maggioranza. Sull'analoga problematica della compatibilità del consigliere senza deleghe a fare parte dell'organismo di vigilanza, è stata correttamente sostenuta l'assenza dei requisiti di autonomia ed indipendenza anche nel caso di organismo di vigilanza a composizione mista (per esempio: due membri «esterni» e un consigliere senza deleghe)⁽¹⁹⁾. Infatti, l'amministratore senza deleghe conserva un potere-dovere di controllo sul generale andamento della società e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa in forza del combinato disposto degli artt. 2381 e 2392 c.c.

In questa prospettiva non si può certo escludere che il consigliere senza deleghe, almeno sotto il profilo della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv c.p., possa essere riconosciuto soggetto attivo del reato per non aver impedito la sua commissione da parte dell'amministratore delegato. Si verificherebbe, quindi, una sostanziale coincidenza tra controllore e controllato. Tali argomenti risultano ancora più convincenti in tema di enti di piccole dimensioni in cui il consigliere senza deleghe svolgerebbe l'attività di vigilanza in via esclusiva, senza nemmeno essere affiancato da altri soggetti realmente estranei all'amministrazione⁽²⁰⁾.

Pertanto, tale soluzione non solo pare inadeguata sotto un profilo giuridico ma sembra difficilmente praticabile per le società di piccole dimensioni in cui spesso l'amministrazione è affidata ad un amministratore unico oppure ad un consiglio di amministrazione che rappresenta l'intera assemblea dei soci, spesso espressione di proprietà famigliari.

Se nel significato giuridico di «organo dirigente» può essere ricondotto anche un organo come l'assemblea dei soci, si può ragionevolmente affermare l'idoneità di questo organo e dei singoli soci a svolgere la funzione di vigilanza, peraltro prevista per le società a responsabilità limitata dal novellato art. 2476 c.c.⁽²¹⁾. Il presupposto di una tale forma di controllo è che vi sia una

scissione tra soci che non partecipano all'amministrazione e soci amministratori, così come previsto dal secondo comma dell'art. 2476 c.c.⁽²²⁾.

Quando vi è una coincidenza tra tutti i soci e gli amministratori ovvero è configurabile una chiara contiguità «famigliare», come spesso accade nella realtà economica delle piccole e medie imprese, pare difficile che il modello di organizzazione e gestione privo di organismo di vigilanza possa essere giudicato adeguato in sede di controllo giudiziario.

In caso fosse in concreto configurabile una reale indipendenza ed autonomia dei soci, gli strumenti già previsti dall'art. 2476 c.c. si affiancherebbero alla previsione di illecito amministrativo o penale dell'impedito controllo da parte degli amministratori, disciplinato dall'art. 2625 c.c. Il modello di organizzazione e gestione dovrebbe, quindi, completare il sistema di controlli prevedendo obblighi di informazione periodica da parte degli organi amministrativi e obblighi di verifica da parte dei soci.

Non si può tacere, infine, che per garantire la continuità d'azione e la professionalità, l'assemblea dei soci o l'eventuale comitato di soci dovrebbe svolgere un'attività del tutto identica a quella di un organismo di vigilanza, magari senza averne le competenze specifiche, irrinunciabili soprattutto per impedire la commissione di reati societari e di reati in materia di sicurezza sul lavoro. Sul punto, può soccorrere lo stesso art. 2476 c.c. che consente ai soci di svolgere i controlli «anche tramite professionisti di loro fiducia» i quali, però, per garantire la richiesta continuità d'azione, dovrebbero ricevere incarichi stabili e costanti.

Alla resa dei conti, la previsione di cui all'art. 6, comma 4, rischia di avere una funzionalità limitata, in attesa di auspicabili riforme legislative, poiché la società, su cui già grava l'onere probatorio di cui all'art. 6, comma 1, rischierebbe anche di menomare la propria difesa non essendo riconosciuta come di «piccole dimensioni», definizione quanto mai indeterminata, con costi peraltro non molto dissimili da quelli da sostenere per l'attivazione di un organismo di vigilanza, che può essere anche monocratico.

Gli enti di piccole dimensioni nel Dlgs n. 81/2008

La recente approvazione del Dlgs n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, emanato in forza della delega contenuta nella legge n. 123/2007, rappresenta certamente un'occasione mancata, almeno per ciò che qui è in discussione, per delineare in modo preciso ed

(19) Pisani, 2008, p. 155 e ss.

(20) Secondo Pisani, 2008, p. 160, i requisiti di autonomia ed indipendenza devono essere posseduti da ciascun membro dell'organismo di vigilanza, che pertanto non potrebbe essere giudicato conforme ai criteri di cui all'art. 6, lett. b), Dlgs n. 231/2001 nemmeno nel caso di composizione collegiale in cui il consigliere senza deleghe sia in minoranza rispetto ad altri due membri indipendenti. In senso conforme: Bartolomucci, 2007, p. 23 e ss.

(21) Sul potere di controllo dei soci nelle Srl: Guidotti, 2007, p. 61 e ss.; Latella, 2007, p. 150 e ss.

(22) Di Geronimo, 2008, p. 71, configura anche la possibilità di creare un comitato dei soci, inserendovi necessariamente anche quelli di minoranza.



inequivocabile la nozione di ente di piccole dimensioni e le relative forme di controllo alternative all'esistenza di un organismo di vigilanza.

In particolare, l'art. 2 riporta le «definizioni» dei soggetti e degli istituti giuridici rilevanti ai fini dell'applicazione del Testo unico ma omette completamente di fare riferimento agli enti di piccole dimensioni, malgrado la definizione di «datore di lavoro» e di «azienda».

Inoltre, è definito il «modello di organizzazione e gestione» ai fini della prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro senza fare alcun riferimento all'organismo di vigilanza, malgrado la centralità nel Dlgs n. 81/2008 di un altro organo, il Servizio di prevenzione e protezione disciplinato dall'art. 31, che avrebbe dovuto essere coordinato con il primo anche in sede legislativa per garantire un costante flusso informativo ai fini dell'accertamento della concreta applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro all'interno della realtà aziendale⁽²³⁾. Anche l'art. 30, Dlgs n. 81/2008, specificatamente dedicato al modello di organizzazione e gestione, omette qualsivoglia riferimento agli enti di piccole dimensioni e persino all'organismo di vigilanza, pur avendo il pregio di meglio definire i requisiti tipici del modello e prevedere una sua presunzione di conformità se adottato in applicazione delle Linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001 o del *British Standard* OHSAS 18001:2007⁽²⁴⁾.

L'aspetto «dimensionale», sotto il limitato aspetto della complessità organizzativa, è preso in considerazione esclusivamente dal comma 3 come parametro interpretativo per adeguare in concreto l'articolazione delle funzioni di controllo: *«Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello»*. Tale norma deve essere interpretata sistematicamente con quanto previsto dal comma 4 che richiede *«un idoneo sistema di controllo sull'attuazione»* del modello.

Pertanto, l'unico elemento di maggior determinatezza del concetto di enti di piccole dimensioni potrebbe

consistere nell'assunto che l'aspetto «dimensionale», almeno sotto il limitato profilo della prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose per violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, vada visto esclusivamente in riferimento alla complessità dell'organizzazione, intesa evidentemente come organizzazione del lavoro (numero dei dipendenti, pluralità di stabilimenti, differenziazione e complessità dell'attività svolta). Peraltro, tale profilo «dimensionale» è richiamato dal legislatore esclusivamente per calibrare un'ideale «articolazione di funzioni» non per consentire all'organo dirigente di svolgere le funzioni tipiche dell'organismo di vigilanza.

In una prospettiva di sfavore per la semplificazione del sistema di controllo, si potrebbe persino sostenere che l'art. 30, Dlgs n. 81/2008 sia una norma speciale che deroga a quanto previsto dall'art. 6, Dlgs n. 231/2001 ed in particolare a quanto previsto dal comma 4 in tema di enti di piccole dimensioni. Invero, non crediamo che un tale tesi possa essere ragionevolmente sostenuta atteso che il Dlgs n. 231/2001 prevede una parte generale in cui sono contenuti i principi fondamentali in tema di responsabilità amministrativa applicabili, in una prospettiva sistematica, a tutte le norme che disciplinano la materia anche se specificatamente destinate a particolari settori di rischio di commissione di reati (nel caso in esame, la sicurezza sul lavoro).

Certo è che l'assenza di riferimenti agli enti di piccole dimensioni e alla composizione e funzionamento dell'organismo di vigilanza, che avrebbe almeno consentito di verificare la possibilità di creare forme alternative di controllo comunque rispondenti a criteri tassativamente indicati *ex lege*, non consente all'interprete di strutturare un «sistema di controllo» semplificato che non preveda l'istituzione dell'organismo di vigilanza.

In proposito, occorre aggiungere che la specificità della disciplina legislativa e tecnico-scientifica sulla sicurezza sul lavoro impone di allargare l'organismo di vigilanza ad altre figure professionali (medico del lavoro e professionisti abilitati a svolgere la funzione di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione)⁽²⁵⁾.

Non si può, pertanto, condividere la tesi secondo la quale non sarebbe necessario accrescere il numero dei membri o modificare la composizione dell'organismo di vigilanza alla luce dell'introduzione della responsabilità

- (23) Sulla necessità che il modello di organizzazione e gestione preveda incontri e continui scambi di informazione tra l'organismo di vigilanza e i soggetti che svolgono compiti di prevenzione (in particolare: il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente) si sono acutamente soffermati: Nuccio, 2008, p. 57 e ss, Aldrovandi, 2007, p. 574 e ss.
- (24) Il *British Standard* OHSAS 18001:2007 rappresenta uno *standard* qualitativo per il rilascio di una certificazione di conformità. Tale sistema, per espressa previsione di cui al comma 5 dell'art. 30 Dlgs n. 81/2008, non consente l'automatica conformità a tutti i requisiti del modello di organizzazione e gestione ma solo «per le parti corrispondenti». Inoltre, l'autorità giudiziaria dovrà verificare la sua effettiva e concreta attuazione all'interno della società in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro.
- (25) I soggetti autorizzati a ricoprire tale ruolo sono indicati dall'art. 32, Dlgs n. 81/2008, ferma restando l'evidente incompatibilità a svolgere all'interno del medesimo ente sia la funzione di organismo di vigilanza sia quella di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

amministrativa per gli infortuni sul lavoro in base all'assunto che non sarebbe possibile pretendere che l'organismo di vigilanza sia competente su tutto⁽²⁶⁾.

Infatti, a prescindere dalla condivisibile preoccupazione sul sensibile incremento dei costi aziendali, in particolare per gli enti di piccole dimensioni, così trascurati dal legislatore, non si può dubitare che il requisito della professionalità sia considerato unanimemente un elemento essenziale ed irrinunciabile dell'organismo di vigilanza⁽²⁷⁾, anche per consentire alla società, in prospettiva difensiva, di superare favorevolmente l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 6, Dlgs n. 231/2001⁽²⁸⁾.

Profili di illegittimità costituzionale per insufficiente determinatezza della fattispecie

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si può giungere ad una prima conclusione: la definizione di enti di piccole dimensioni e la possibilità che un loro organo dirigente si sostituisca all'organismo di vigilanza sono elementi normativi di assoluta approssimazione ed incertezza.

Occorre, pertanto, verificare se sia applicabile anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti il principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost. ed in particolare il suo corollario della sufficiente determinatezza della fattispecie.

È innegabile che gli artt. 6 e 7, Dlgs n. 231/2001 configurino una responsabilità dell'ente che non risolve *sic et simpliciter* in una responsabilità oggettiva o per fatto altrui. Se è vero, infatti, che il presupposto della responsabilità dell'ente è un fatto altrui (la commissione di un reato da parte di un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione) e altrettanto vero che l'ente è sanzionabile soltanto se non ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione, se non ha affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e la relativa osservanza ad un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, se l'autore del reato non ha dovuto eludere fraudolentemente il modello, se vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Tali elementi delineano in senso inequivoco una «colpevolezza» di tipo penalistico ed in particolare una «colpa

di organizzazione» che pare sussumibile nella struttura dogmatica della colpa nella sua forma omissiva⁽²⁹⁾.

Peraltro, è la stessa Corte di Cassazione a riconoscere la configurabilità di una responsabilità «penale» degli enti: «È noto che il Dlgs n. 231/2001, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta con le forme del processo penale si differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la morte del dogma *societas delinquere non potest*. E ciò perché, ad onta del nomen juris, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale, forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale di rango costituzionale (art. 27 Cost.), interpretabili in accezione riduttiva, come divieto di responsabilità per fatto altrui, o in una più variegata come divieto di responsabilità per fatto incolpevole»⁽³⁰⁾.

Se è condivisibile la premessa del principio affermato dalla Corte non si può dire altrettanto delle conclusioni: se si riconosce che la responsabilità degli enti delineata dal Dlgs n. 231/2001 è di natura sostanzialmente penale, non si possono ignorare e disapplicare i principi costituzionali in tema di responsabilità penale tra cui la presunzione di innocenza di cui all'art. 27, comma 2, Cost. evidentemente violato con l'inversione dell'onere probatorio previsto dall'art. 6, Dlgs n. 231/2001.

Peraltro, anche a voler aderire ad una interpretazione formale ancorata al *nomen juris* della responsabilità «amministrativa» non si può dubitare che anche per gli illeciti amministrativi, così come è stato sostenuto per il principio di legalità previsto dall'art. 1, legge n. 689/1981, valga il principio di determinatezza e tassatività⁽³¹⁾.

Infatti, le tesi in senso contrario all'applicazione del principio di determinatezza agli illeciti amministrativi si fondavano essenzialmente su una comparazione letterale dell'art. 1, c.p. con l'art. 1, legge n. 689/1981, atteso che quest'ultimo si differenzia dal primo per l'assenza dell'avverbio «espressamente» connesso alla riserva di legge, che obbligherebbe il solo legislatore penale a prevedere in modo dettagliato e tassativo il fatto illecito⁽³²⁾. Tale argomento, almeno per quanto concerne il tema qui in esame, è ampiamente superato dalla previsione di cui all'art. 2, Dlgs n. 231/2001 che, nell'affermare il principio di legalità per la responsabilità amministrativa degli enti, ricalca letteralmente l'art.

(26) Ledda e Ghini, 2008, p. 221.

(27) Tra gli altri: Grosso Frignani, 2006, p. 61 e ss., Nuccio, 2008, p. 58.

(28) Sull'onere della prova in ambito di omicidio colposo e lesioni colpose: Vitali e Burdese, 2007, p. 125 e ss. Più in generale sulla tematica della valutazione, ammissibilità ed utilizzabilità della prova, con particolare riferimento al processo penale: Zappalà, 1982, p. 93 e ss., Pierro, 1992, p. 71 e ss., Ramajoli, 1995, p. 20 e ss., G.F. Ricci, 1999, p. 74 e ss., Scella, 2000, p. 143 e ss., Laronga, 2002, p. 33 e ss., Deganello, 2005, p. 217 e ss.; Angeletti, 2005, p. 213 e ss.

(29) Da ultimo, sulla «colpa di organizzazione»: Santoriello, 2008, p. 161 e ss., Nuccio, 2008, p. 47 e ss., Vitali e Burdese, 2007, p. 125 e ss. Non sono mancate voci critiche sulla configurabilità di una colpevolezza degli enti in senso penalistico: Alessandri, 2002, p. 47, Romano, 2002, p. 407. In generale sull'origine e la nozione di colpa di organizzazione si veda la dottrina citata nella nota 14.

(30) Cass. pen., sez. II, 20.11.2005, richiamata e commentata da Nuccio, 2008, p. 47 e ss.

(31) In senso conforme: Vinciguerra, 1983, p. 47, Colla e Manzo, 2001, p. 271 e ss., Sandulli, 1983, p. 71 e ss.

(32) Pepe, 1990, p. 100, che richiama Bricola, 1973, p. 45 e ss., il quale si era espresso in senso contrario all'estensione del principio di determinatezza all'illecito amministrativo prima della riforma introdotta con la legge n. 689/1981.



1, c.p. anche nell'uso dell'avverbio «espressamente». Inoltre, l'art. 2, Dlgs n. 231/2001 non può essere interpretato nel senso che il principio di determinatezza della fattispecie sarebbe limitato al reato-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente perché ciò sarebbe del tutto ultroneo rispetto all'art. 25, Cost. e all'art. 1 c.p.⁽³³⁾.

Peraltro, la norma afferma chiaramente che la necessaria tassatività si estende agli elementi di fattispecie che costituiscono il fondamento della responsabilità dell'ente nella parte in cui sancisce che la responsabilità amministrativa in relazione al reato deve essere espressamente prevista da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. Pertanto, è evidente che l'art. 6, Dlgs n. 231/2001 e, per quanto qui interessa, il comma 4 sugli enti di piccole dimensioni, delinea i requisiti di tipicità e colpevolezza sui quali si fonda la responsabilità «amministrativa» degli enti.

Non vi possono essere dubbi sul fatto che l'assoluta inesistenza nella norma di una definizione o anche solo di criteri di definizione dell'ente di piccole dimensioni, unitamente all'assenza di indicazioni legislative sulla strutturazione di un necessario dualismo tra organo dirigente che controlla e organo dirigente che amministra, siano elementi di assoluta indeterminazione che non consentono al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo con conseguente configurabilità di seri profili di illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 25 Cost.

Conclusioni critiche

Riteniamo che l'unica soluzione possibile sia quella di una modifica legislativa capace di definire per note

interne un sistema semplificato, ancorché rigoroso, per gli enti di piccole dimensioni, che dovranno essere tassativamente configurati dal legislatore, in modo da incentivare ed allargare l'effettiva adozione ed attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, che stenta ad oggi a decollare - malgrado l'introduzione tra i reati presupposto dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro - anche a causa dell'assoluta incertezza, nella prospettiva di una possibile verifica in sede giudiziaria, dell'efficacia degli strumenti preventivi a cui si associano comunque costi particolarmente onerosi per le piccole e medie imprese.

Inoltre, tale esigenza di determinatezza è particolarmente significativa a seguito della tipizzazione del sistema delle deleghe di funzioni operata dall'art. 16, Dlgs n. 81/2008, che consente di circoscrivere la responsabilità penale al soggetto a cui sono stati affidati i poteri di organizzazione, gestione e controllo in tema di sicurezza sul lavoro, salvo il residuale obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite⁽³⁴⁾.

La stretta connessione tra la delega di funzioni e l'organismo di vigilanza (ovvero l'organo dirigente competente alla sorveglianza per gli enti di piccole dimensioni) si cristallizza nello stesso art. 16, Dlgs n. 81/2008 in cui al comma 3 è previsto che l'obbligo di vigilanza sulla correttezza ed adeguatezza delle deleghe di funzione sia adempiuto attraverso quegli stessi «sistemi di verifica e controllo» disciplinati dal richiamato art. 30 sui modelli di organizzazione e gestione.

Sarà, quindi, necessario coordinare il modello di organizzazione e gestione con il sistema delle deleghe di funzioni e prevedere un adeguato sistema di controllo interno⁽³⁵⁾.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., «Trattato di diritto penale dell'impresa», I. *I principi generali*, Padova 1990
- AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, Milano 2002
- AA.VV., *La responsabilità amministrativa delle società. Analisi del rischio reato e modelli di prevenzione*, Milano 2003
- AA.VV., *L'azione amministrativa. Commento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal Dl 14 marzo 2005, n. 35*, Milano 2005
- Alessandri, «Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina», in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano 2002, p. 47
- Alessi e Abriani e Morena, a cura di, *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, Milano 2007
- Aldrovandi, *Responsabilità amministrativa degli enti per delitti in violazione di norme antinfortunistiche*, ISL, 10/2007, p. 574 e ss.
- Angeletti, a cura di, *Le invalidità in generale delle prove e dei mezzi di prova*, Torino 2005
- Arena e Cassano, *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano 2007
- Baggio, Rebecca e Zanardi, *Responsabilità amministrativa delle imprese*, Milano 2008
- Bartolomucci, *Rilevanza del modello societario e dell'assetto di corporate governance nella configurazione dell'organismo di vigilanza*, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti» n. 2/2007, p. 23 e ss.
- Bassi e Epidendio, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano 2006

- (33) Sul principio di legalità in materia penale: M. Ronco, 2006, p. 1 e ss. Sull'appartenenza del principio di legalità all'intero sistema giuridico: M.S. Giannini, 1993, p. 87 e ss., Salvetti, 1998, p. 31 e ss., Bassani e Italia, in AA.VV., 2005, p. 54 e ss., Carlotti, 2005, p. 116 e ss., Manzoni e Vanz, 2007, p. 27 e ss.
- (34) In tema di delega di funzioni: Fiorella, 1985, p. 277 e ss. e *passim*; Palombi, in AA. VV., 1990, p. 267 e ss.; De Falco, 2000, p. 163 e ss.; sui riflessi della delega di funzioni e la responsabilità dell'ente cfr. Vitarelli, Milano 2008, p. 160 e ss.
- (35) Su questi delicati e complessi argomenti riteniamo di doverci soffermare in un prossimo e specifico intervento.

- Belvedere e Jori e Lantella**, *Definizioni giuridiche e ideologie*, Torino 1979
- Bricola**, «La discrezionalità nel diritto penale», I. *Nozione e aspetti costituzionali*, Milano 1965
- Bricola**, voce «Teoria generale del reato», in *Noviss. dig. it.*, vol. XIX, Torino 1973, pp. 7-93.
- Caiani**, *I giudizi di valore nell'esperienza giuridica*, Padova 1954
- Calogero**, *La logica del giudice e il suo controllo in cassazione*, 2^a ed., Padova 1964
- Carlotti**, *Il nuovo provvedimento amministrativo (leggi n. 15 e n. 80/2005)*, Padova 2005
- Cerqua**, a cura di, *La responsabilità da reato degli enti*, Matelica 2006
- Chiassoni**, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna 2007
- Colla e Manzo**, *Le sanzioni amministrative*, Milano 2001
- De Falco**, *La repressione delle contravvenzioni e dei delitti in materia di sicurezza del lavoro*, Padova 2000
- Deganello**, *I criteri di valutazione della prova penale. Scenari di diritto giurisprudenziale*, Torino 2005
- Di Geronimo**, «Modelli di organizzazione e gestione per gli enti di piccole dimensioni», in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1/2008, p. 63 e ss.
- Fici**, *Il contratto incompleto*, Torino 2005
- Fiorella e Lancellotti**, *La responsabilità dell'impresa per i fatti di reato*, Torino 2004
- Fiorella**, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Firenze 1985
- Gennai e Traversi**, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano 2001
- Giannini M.S.**, *Diritto amministrativo*, I, Milano 1993
- Giarda** e altri, a cura di, *Responsabilità «penale» delle persone giuridiche*, Milano 2007
- Grassetti**, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, Padova 1983 (rist.)
- Grosso Frignani**, «Organi di controllo ed organismo di vigilanza: il requisito dell'indipendenza alla luce della normativa societaria», in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4/2006, p. 61 e ss.
- Guastini**, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano 2004
- Guerinoni**, *Incompletezza e completamento del contratto*, Milano 2007
- Guidotti**, *I diritti di controllo del socio nella Srl*, Milano 2007
- Laronga**, *Le prove atipiche nel processo penale*, Padova 2002
- Latella**, *L'azione sociale di responsabilità esercitata dalla minoranza*, Torino 2007
- Lattanzi**, a cura di, *Reati e responsabilità degli enti. Guida al Dlgs 8 giugno 2001*, n. 231, Milano 2005
- Ledda e Ghini**, «Modelli organizzativi ex Dlgs n. 231/2001: dalla teoria alla pratica applicazione», in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4/2007, p. 203 e ss.
- Ledda e Ghini**, «Organismo di vigilanza: nomina e aspetti teorici e pratici», in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1/2008, p. 213 e ss.
- Luzzati**, *La vaghezza delle norme*, Milano 1990
- Manzoni e Vanz**, *Il diritto tributario. Profili teorici e sistematici*, Torino 2007
- Mazzarese**, *Forme di razionalità delle decisioni giudiziali*, Torino 1996
- Melis Gius.**, *L'interpretazione nel diritto tributario*, Padova 2003
- Nuccio**, «La colpa di organizzazione alla luce delle innovazioni legislative apportate dalla legge n. 123/2007», in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1/2008, p. 47 e ss.
- Palazzo**, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova 1979
- Palazzo**, a cura di, *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova 2003
- Pepe**, *Illecito e sanzione amministrativa*, Padova 1990
- Pettinato**, «Costituzione ex post di un modello di organizzazione e gestione ed effetti esimenti per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche», in *Impresa*, 2004, p. 92 e ss.
- Pierro**, *Una nuova specie d'invalidità l'inutilizzabilità degli atti processuali penali*, Napoli 1992
- Pisani**, *Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento*, Milano 2003
- Pisani**, «I requisiti di autonomia e indipendenza dell'organismo di vigilanza istituito ai sensi del Dlgs n. 231/2001», in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1/2008, p. 155 e ss.
- Ramacci**, *Introduzione all'analisi del linguaggio legislativo penale*, Milano 1970
- Ramajoli**, *La prova nel processo penale*, Padova 1995
- Ricci G.F.**, *Le prove atipiche*, Milano 1999
- Romano**, «La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali», in *Riv. Soc.*, 2002, p. 407 e ss.
- Ronco M.**, *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente*, Torino 1979
- Ronco M.**, «Il principio di legalità», in *La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone, opera diretta da M. Ronco*, Bologna 2006
- Rossi et al.**, a cura di, *Reati societari*, Torino 2005
- Sacco**, *Il concetto di interpretazione del diritto*, Torino 2003 (rist.)
- Salveti**, *Riserva di legge e delegificazione nell'ordinamento tributario*, Milano 1998
- Sandulli**, *Le sanzioni amministrative pecuniarie*, Napoli 1983
- Santangeli**, *L'interpretazione della sentenza civile*, Milano 1996
- Santi**, *La responsabilità delle società e degli enti. Modelli di esonero delle imprese*, Milano 2004
- Santoriello**, «Violazione delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società», in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 1/2008, p. 161 e ss.
- Scafidi e Annovazzi**, «Il ruolo del collegio sindacale nell'ambito dei modelli organizzativi ex Dlgs n. 231/2001 ed i suoi rapporti con l'organismo di vigilanza», in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3/2007, p. 103 e ss.
- Scella**, *Prove penali e inutilizzabilità. Uno studio introduttivo*, Torino 2000
- Spagnolo**, a cura di, *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del Dlgs 8 giugno 2001*, n. 231, Milano 2007
- Vinciguerra**, *La riforma del sistema punitivo nella legge 24 novembre 1981*, n. 689, Padova 1983
- Vitali e Burdese**, «La legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti», in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4/2007, p. 125 e ss.
- Vitarelli**, *Profili penali della delega di funzioni*, Milano 2008
- Zappalà**, *Il principio di tassatività dei mezzi di prova nel processo penale*, Milano 1982